

FAQ Avviso 2.9.1 al 12/03/2026

1. Al punto 5 del Bando – SOGGETTI PROPONENTI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ è indicato che “A valere sul presente Avviso è candidabile da parte di ciascun Soggetto proponente (Capofila) un’unica proposta progettuale afferente ad una o più tipologie di interventi di cui al paragrafo 4.1.”

Tale vincolo si applica solo al soggetto proponente (Capofila) o si intende esteso a chi partecipa in qualità di soggetti partner? Un soggetto partner può quindi partecipare a più proposte progettuali?

Risposta: l’Avviso prevede al paragrafo 5 che i soggetti Capofila possano presentare un’unica proposta progettuale. Tale vincolo non vale per i partners, che possono aderire a più proposte, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti.

2. Una Fondazione privata partecipata interamente da enti pubblici, o un consorzio fra Università o enti di ricerca è eleggibile come capofila?

Risposta: possono partecipare come Capofila, gli enti pubblici non economici, così come richiamati all’art.1, comma 2, del D.lgs. n.165/2001 e qualificabili come tali in base agli indici di riconoscimento elaborati dalla giurisprudenza quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- lo svolgimento di attività senza scopo di lucro;
- il perseguimento di fini pubblici;
- l’istituzione da parte dello Stato o di altri Enti Pubblici;
- finanziati con risorse pubbliche;
- assoggettamento al controllo di pubblici poteri

La qualificazione soggettiva del proponente sarà oggetto di specifico esame in sede di istruttoria durante la fase di verifica di ammissibilità formale.

3. Può un Ente Pubblico partecipare come Partner in 2 proposte nel suddetto bando?

Risposta: sì, in qualità di Partner è possibile partecipare a più proposte progettuali, pertanto è possibile che diverse unità organizzative interne possano partecipare in qualità di partner a diverse proposte progettuali.

4. Come si individua il soggetto proponente, nel caso di un ente composto da diverse strutture interne (dipartimenti, sezioni, uffici, aree organizzative omogenee, diversi centri di costo) e se sia possibile la proposizione di più progetti per ogni diversa articolazione interna?

Risposta: Il ruolo di proponente/capofila, soggetto al limite di presentazione di una sola domanda di partecipazione, è riferito al singolo Ente e non anche alle unità organizzative interne che lo compongono, che potranno tuttavia partecipare come partners a progetti proposti da altri soggetti in possesso dei requisiti. Si faccia riferimento per l’individuazione dell’Ente al codice fiscale.

5. Acquedotto Pugliese è da considerarsi fra gli Enti che possono presentare proposte progettuali, in qualità di Soggetti proponenti e/o di partner

Risposta: no, in quanto possono partecipare solamente quei soggetti qualificabili come Enti Pubblici non economici.

6. Si chiede di confermare se, coerentemente con il punto 5 dell'Avviso pubblico in oggetto, Acquedotto Pugliese – in quanto soggetto pubblico in possesso di know-how - possa essere associato come "Soggetto partner" alla presentazione di una o più proposte progettuali, che siano guidate da un Soggetto Proponente avente i requisiti di ente pubblico non economico specificati nell'Avviso.

Risposta: Soggetti come Acquedotto Pugliese S.P.A., non possono partecipare, in qualità di "proponente", in quanto tale ruolo è riservato a soggetti qualificabili come Enti Pubblici non economici.

Possono invece partecipare, in qualità di "partner" alla presentazione di una o più proposte progettuali, come altri soggetti pubblici o privati detentori del Know-how, fermo restando che tale partecipazione deve avvenire *"senza generazione di vantaggi diretti o indiretti a favore di soggetti pubblici o privati ed aventi impatto esclusivamente locale, non configurandosi il contributo concesso quale "Aiuto di Stato"*.

7. Nell'ambito del bando in oggetto una fondazione che opera come organismo pubblico di ricerca, ai sensi della Direttiva 2014/24/UE del 26 Febbraio 2014, ed è inserita nell'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S.13) inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. Legge di contabilità e di finanza pubblica), può partecipare ed essere ritenuta eleggibile come capofila?

Risposta: Possono partecipare coloro che rientrano nella categoria di Enti pubblici non economici così come previsto dal punto 5 dell'Avviso. Ogni valutazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi verrà fatta in sede di istruttoria durante la fase di verifica di ammissibilità formale.

8. In caso di partecipazione (non coordinamento) da parte di diversi Istituti del CNR, gli Istituti si configurano come unità distinte o devono configurarsi come unico soggetto partecipante?

Risposta: Come già precisato al quesito n.4: Il ruolo di proponente/capofila, soggetto al limite di presentazione di una sola domanda di partecipazione, è riferito al singolo Ente e non anche alle unità organizzative interne che lo compongono, che potranno tuttavia partecipare come partners a progetti proposti da altri soggetti in possesso dei requisiti. Si faccia riferimento per l'individuazione dell'Ente al codice fiscale. Pertanto, laddove le unità organizzative facciano capo ad unico Ente, identificato da un unico codice fiscale, sarà preso in considerazione come unico soggetto, con il limite di presentazione di una sola domanda come Proponente.

9. All'art. 5 "Possono presentare proposta progettuale, in forma singola o associata, in qualità di Soggetti proponenti, Enti pubblici non economici, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, Università, centri di ricerca, Ordini professionali, Enti parco nazionali, Agenzie Regionali per l'Ambiente, Autorità Idrica Pugliese (AIP), Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale etc. Ciascun Soggetto proponente (Capofila) può anche avvalersi della collaborazione di Soggetti partner quali, a titolo indicativo e non esaustivo, Enti Locali, Enti Gestori Aree naturali protette, Consorzi di Bonifica, Enti pubblici economici, nonché soggetti pubblici o privati detentori del Know-how" non è specificata la collocazione geografica del beneficiario.

Risposta: al paragrafo 4.1 dell'Avviso è testè precisato: *"L'Avviso è rivolto alla selezione di interventi, da attuarsi sul territorio della Regione Puglia"*. Non sussiste limite alla collocazione geografica del beneficiario, purchè la sperimentazione avvenga sul territorio della Regione Puglia e a suo beneficio.

10. Come si formalizza l'accordo con i partner in fase di invio della candidatura?

Risposta: Nel caso di partecipazione di un gruppo composto da un soggetto proponente e altri partner, tra la documentazione da trasmettere dovrà essere presente quanto previsto al paragrafo 6.3, lett. f) .

lettera di adesione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ciascun aderente, contenente l'esplicita approvazione della proposta progettuale (e dei relativi allegati), l'individuazione del "referente" e **l'impegno a disciplinare tramite specifico Atto**, contenente le precisazioni di cui al paragrafo 4 del presente Avviso, in caso di ammissione a finanziamento;

Dunque non è necessario che sia stato già formalizzato l'atto contenente l'accordo tra le parti in sede di partecipazione, ma è necessario che sia dichiarato dalle parti l'impegno a sottoscriverlo.

11. Ci si può avvalere di un soggetto come AQP S.p.A. come partner dotato di *know how* per la partecipazione all'avviso con una proposta progettuale?

Risposta: sì, laddove il soggetto proponente sia qualificabile come ente pubblico non economico, può partecipare, ad una sola proposta progettuale, avvalendosi della collaborazione di Soggetti partner sia privati che pubblici: sia enti non economici, sia enti economici.

12. Si chiede se i documenti richiesti (ad esempio l'Allegato 2) debbano essere compilati modificando direttamente il file PDF fornito, rispettando i limiti indicati nel documento stesso, oppure se sia possibile redigere un documento autonomo con le medesime caratteristiche. In tal caso, si chiede inoltre se siano previsti limiti specifici per le diverse sezioni

Risposta: È possibile compilare l'Allegato 2, modificando il file pdf, ma attenendosi strettamente al format. Le informazioni richieste dagli allegati schematici devono essere riportate in maniera sintetica, al fine di consentire un'immediata leggibilità delle caratteristiche del progetto, in funzione dei criteri di valutazione ed ammissibilità richiesti dall'Avviso.

Tuttavia, come visibile dal modello di istanza (allegato A1) è possibile allegare ulteriori documenti, come relazioni più dettagliate di progetto.

13. Il bando definisce l'ambito in modo ampio riferendosi ai: "corpi idrici superficiali e sotterranei" e tra le tematiche selezionabili nella scheda progetto ribadisce: "la riabilitazione e valorizzazione, ecologica e paesaggistica, dei corpi idrici superficiali e sotterranei" "il potenziamento dei sistemi di monitoraggio dello stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei ...". L'ipotesi di un intervento su un bacino di acqua salmastra, essendo un corpo idrico superficiale, è idoneo quale intervento di riqualificazione prospettato nel bando?

Risposta: In riferimento alle ipotesi progettuali e alla condivisione dei loro contenuti, si precisa che gli stessi saranno presi in considerazione solo in sede di valutazione da parte della Commissione che sarà nominata solo dopo lo scadere dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione. Le proposte progettuali saranno così valutate, nella forma e nei contenuti, sulla base dei criteri previsti dal bando.

14. Si chiede se lo European Research Infrastructure Center LifeWatch ERIC, con il suo Service Centre basato a Lecce, sia eleggibile come proponente per l' Avviso 2.9.1?

Risposta: Come già illustrato al quesito n.7 *“Possono partecipare coloro che rientrano nella categoria di Enti pubblici non economici così come previsto dal punto 5 dell'Avviso. Ogni valutazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi verrà fatta in sede di istruttoria durante la fase di verifica di ammissibilità formale.”*

15. Alla luce di quanto espresso al punto 5 dell'Avviso “Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità”, si chiede di confermare se i Comuni/Enti Locali non siano ammissibili a presentare istanza in qualità di soggetto proponente (Capofila) e possano partecipare esclusivamente come partner; oppure se sussistano specifiche condizioni che consentano ai Comuni di assumere il ruolo di Capofila, e in tal caso quali siano.

Risposta: I Comuni e gli Enti Locali sono ammessi a presentare istanza in qualità di soggetto proponente, in quanto rientranti tra gli enti pubblici non economici come individuati al comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs n°165/2001. Gli stessi soggetti possono presentare un'unica istanza come proponenti, e partecipare ad uno o più proposizioni progettuali in qualità di partner.

16. Chiarimenti in riferimento alle spese ammissibili:

- a) Nella categoria B3 - Acquisto di beni, macchinari e attrezzature sono compresi i "consumabili" per le analisi di laboratorio (reagenti, plastiche, accessori di strumentazioni analitiche...)?
- b) Nella categoria B3 - Acquisto di beni, macchinari e attrezzature sono compresi, il materiale inventariabile eventualmente acquisito è interamente eleggibile o si prevede una quota di ammortamento? Il materiale tecnico durevole da escludere è solo quello informatico?
- c) Le spese di Missioni dove vanno inserite?
- d) Nella categoria B6 - IVA va inserito il costo dell'IVA dei beni/servizi che si intende acquisire?

Risposta: Si precisa prioritariamente che il quadro economico è orientativo e può essere arricchito di voci, sulla base ed in conformità di quanto disposto al paragrafo 9.1. dell'Avviso. La proposizione di spese non ammissibili a finanziamento secondo le regole comunitarie o nazionali o in base alle disposizioni della *lex specialis*, potranno essere dichiarate tali in qualsiasi fase della procedura senza che costituiscano tuttavia causa di esclusione dalla stessa. In riferimento ai quesiti specifici posti:

- a) Sono ammissibili le spese per materiale consumabile, laddove siano strettamente legate al progetto, e che non siano riconducibili alle spese di funzionamento generali come carta, energia elettrica, ecc. Le stesse possono essere inserite tra le voci di acquisto di materiale e attrezzature.
- b) il materiale inventariabile (macchinari, impianti, attrezzature) è interamente ammissibile per il suo costo di acquisto, a patto che:
 - Sia nuovo di fabbrica.
 - Sia pertinente e funzionale al progetto presentato.
 - Venga mantenuto nel sito produttivo per un periodo minimo di 5 anni per il rispetto del vincolo della stabilità delle operazioni.
- c) Le spese di missione possono essere inserite in tra le spese del personale dipendente;

- d) Come riportato al paragrafo 9.1: L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è spesa ammissibile per le operazioni il cui costo totale è inferiore ad € 5.000.000,00, mentre per le operazioni di importo superiore ad € 5.000.000,00 è ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Soggetto beneficiario e solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

17. In riferimento all'allegato A3 - verifica climatica che deve essere compilato e certificato da un Tecnico con competenze in materia ambientale. Si chiede se un professore universitario (abilitato nei Settori Scientifici Disciplinari GEO12 - climatologia/FIS06 fisica dell'atmosfera) o un ricercatore climatologo strutturato presso il CNR e abilitato negli stessi settori di riferimento possano essere considerati tecnici con competenze coerenti con la verifica climatica da allegare alla documentazione.

Risposta: La verifica climatica deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato con competenze in materia ambientale. Ogni valutazione specifica è rinviata alla fase di ammissibilità formale.

18. Con riferimento all'Avviso in oggetto, potete fornire i formulari in formato word, al fine di renderli facilmente compilabili?

Risposta: Sì, saranno resi disponibili in data 03/03/2026.

19. In riferimento all'allegato A3, è prevista l'ammissibilità di una quota per spese generali e, in caso affermativo, qual è la percentuale massima consentita?

Risposta: Le spese generali, intese come spese di funzionamento ordinario, non sono ammissibili.

20. Nella categoria 'imprevisti' è possibile inserire una quota di spese per le quali non sarà necessaria una rendicontazione di dettaglio o sono da intendersi come quote che non verranno riconosciute se in assenza di spese riconducibili a circostanze impreviste ed imprevedibili?

Risposta: possono rientrare tra gli "imprevisti" spese, sempre riconducibili alla categoria di spese ammissibili, non previste inizialmente, e che si sono rese necessarie durante l'espletamento delle attività di progetto. Come tutte le altre spese, dovranno rispondere ai requisiti definiti dal DPR n°66/2025

21. Nella riga B6 del quadro economico sono da inserire le quote IVA di quanto indicato alle righe B2, B3, B4 e quindi di conseguenza le quote indicate in B2-B4 sono al netto dell'IVA?

Risposta: Nella riga B6 - Iva ed eventuali altre imposte (es. contributi alle casse previdenziali) – vanno indicate le voci richieste. Dovendosi sommare tutte le voci per dare un importo totale di progetto, gli importi a cui fanno riferimento, devono essere riportati al netto delle imposte che sono state indicate.

22. Il modulo DNSH va compilato obbligatoriamente anche nel caso di proposta progettuale che abbia finalità di ricerca scientifica che non prevede nessun allestimento di infrastruttura o esecuzioni di lavori? Chi si intende come tecnico con competenze ambientali? Può essere compilata (e firmata) dal coordinatore del progetto come Ente scientifico (Università o ente di ricerca) che di fatto possiede le competenze tecnico-scientifiche per valutare i 6 punti del DNSH?

Risposta: Sì, la realizzazione di infrastrutture non costituisce condizione necessaria per la valutazione di conformità al principio DNSH, che dovrà tenere conto delle attività, inclusa l'assenza di infrastrutture. La valutazione deve essere effettuata e dunque il documento deve essere firmato da tecnico con competenze in materia ambientale. Ogni valutazione specifica è rinviata alla fase di ammissibilità formale.

23. L'allegato A3 è da compilare solo per progetti infrastrutturali?

Risposta: La verifica climatica deve essere prodotta nei casi in cui la proposta preveda la realizzazione di infrastrutture. Nel caso di investimenti che comprendono ampie componenti di pompaggio, deve essere corredata della verifica della neutralità climatica e mitigazione, secondo quanto previsto nel relativo allegato.

24. Con riferimento a quanto indicato al Punto 4.2 e 4.3 del Bando, la relazione può essere redatta da un tecnico individuato all'interno del partenariato o deve essere selezionato con apposita procedura.

Risposta: La verifica climatica e la valutazione di conformità al principio DNSH devono essere redatte da tecnico con competenze in materia ambientale. Non sono richiesti ulteriori specifici requisiti.

25. Che differenza c'è tra Forniture e Servizi da indicare nei punti A.3 e A.4 del quadro economico e Servizi e Acquisto di beni, macchinari ecc. (e quindi Forniture) da indicare nei punti B.2 e B.3?

Risposta: La parte "A" del Quadro Economico di spesa, riguarda i principali contratti da affidare del progetto, mentre la parte "B", attiene ad i servizi e forniture funzionali allo svolgimento della parte "A".

26. C'è differenza tra "Partner Aggregato" e "Soggetto Aderente"?

Qual è la differenza tra la "lettera di adesione" dei soggetti aderenti (pag. 12 punto f) e la "dichiarazione di partner aggregato" dei partner aggregati di cui al Modello A5?

Risposta: non ci sono differenze come soggetto, ma solo come ruolo. Nello specifico, il partner dichiara nella LETTERA DI ADESIONE di condividere lo scopo di progetto ed il ruolo che ricoprirà nell'ambito dell'Atto che sarà sottoscritto e la forma.

Nell'ATTESTAZIONE di cui all'Allegato 5, il Partner dichiara di possedere specifici requisiti ed assume gli impegni che l'assegnazione eventuale del finanziamento impone. Nell'ambito di tali dichiarazioni, è citata la LETTERA DI ADESIONE.

27. Nel modulo A1, nella lista dei soggetti partner del progetto, è possibile indicare diversi istituti del medesimo ente?

Oppure, avendo medesimo codice fiscale o partita IVA, seppure con sedi e responsabili legali diversi, valgono le stesse regole del capofila e devono essere inglobati in unico soggetto partner, con 1 istituto a fare da rappresentanza?

Risposta: Non ci sono limiti per la partecipazione in qualità di partner. La limitazione sussiste solo per il soggetto proponente.

Al medesimo progetto possono partecipare diversi istituti dello stesso ente.

28. La scheda A3, per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali, va comunque compilata anche se la proposta progettuale non prevede lo sviluppo di una infrastruttura, ma di un dispositivo ad alta tecnologia? In caso di non compilazione, cosa va indicato nel progetto?

Risposta: Fare riferimento alla risposta del quesito n°23. In ogni caso laddove non fosse necessaria, emergerà dalle informazioni inserite nella scheda tecnica.

29. Una Università non statale e no profit può svolgere il ruolo di Soggetto proponente (Capofila) in una proposta progettuale?

Risposta: Fare riferimento alla integrale risposta al quesito n.2.

30.a. Si chiede di specificare se occorre rispettare un rapporto percentuale sul totale (A+B) di progetto e il totale (A) relativo alla voce A "Somme a base di gare";

Risposta: No

30.b. Si chiede di specificare la differenza tra la voce "servizi" riportata nelle voce A.4 "Somme a base di gara" e quella analoga di cui alla voce B.2 delle "Somme a disposizione della Stazione Appaltante".

Risposta: fare riferimento alla risposta del quesito n°25.

30.c. Si chiede inoltre di specificare se in caso di proposta partenariale il limite minimo di eventuali risorse aggiuntive pari a 250.000,00 euro debba riferirsi all'intero partenariato.

Risposta: il limite minimo di € 250.000 fa riferimento all'importo progettuale, rappresentato dall'entità del contributo pubblico a valere sul PR Puglia 2021-2027 e dall'eventuale quota di risorse aggiuntive stanziata dal Soggetto proponente in termini di cofinanziamento delle spese ammissibili. Laddove il soggetto proponente sia da intendersi quale rappresentante dell'intero raggruppamento.

31.a In merito alla collocazione dei servizi e delle forniture ovvero materiali durevoli (es. attrezzature) e non durevoli (es. materiale di consumo per analisi chimiche effettuate presso i ns laboratori) che sono necessari per la realizzazione dell'impianto e che servono per testare il suo corretto funzionamento: vanno indicati nelle voci rispettive A.3 Forniture e A.4 Servizi oppure possono essere inclusi nelle voci B.2. (servizi per ricerca) e B.3 acquisto di beni/macchinari/attrezzature? Nella scheda tecnica, la distinzione tra sezione A Somme a base di gara e sezione B Somme a disposizione della Stazione Appaltante come va interpretata?

Risposta: fare riferimento alla risposta del quesito n°25.

31.b. Nella voce B.4 si chiede se sono eleggibili le seguenti spese per attività di disseminazione:

- prestazione occasionale, prestazioni professionali, gettone di presenza fisso, o rimborso spese viaggio, vitto, alloggio (a piè di lista) per relatori esterni al ns ente che saranno inviati a dare un contributo per le attività di disseminazione (es. convegni/conferenze);
- spese di missione per attività di disseminazione del personale di ricerca interno e reclutato ad hoc per il progetto;

Risposta: Le spese ammissibili sono quelle elencate al paragrafo 9.1. Per quanto non presente all'interno dell'Avviso, si faccia riferimento al Reg (UE) 2021/1060 e al DPR n°66/2025.

31.c. Relativamente a queste spese non riusciamo a capire se sono eleggibili e che in che voce di spesa possono essere collocabili:

- spese di missione per attività di ricerca nei siti del progetto del personale di ricerca interno e reclutato ad hoc per il progetto;
- piccole spese per materiali di consumo minuti o per materiali di divulgazione sotto i 500 euro, possono essere rimborsate al ricercatore che sostiene in anticipo la spesa?

Risposta: le spese relative al personale, come quelle di missione, andranno collocate fra le spese per il personale alla voce B.1. Le spese di consumo, rispetto alle quali invito a verificare la loro ammissibilità, possono essere collocate fra le forniture alla voce B.3

31.d. L'attività del progetto che il ns ente potrà svolgere è considerata attività di tipo istituzionale, quindi compresa tra le principali finalità dell'ente, e pertanto l'IVA e le imposte e tasse risulterebbero per noi un costo e non sono fiscalmente recuperabili. Si chiede conferma che è considerata ammissibile indipendentemente dal limite previsto dal bando.

Inoltre, nella predisposizione della scheda tecnica IVA e imposte vanno scorporate e indicate esplicitamente alla voce B.6 oppure il ns ente può considerare questi costi rientranti tra le altre voci di spesa (es. B1 per il personale?)

Risposta: Come riportato al paragrafo 9.1, ultimo capoverso: *L'imposta sul valore aggiunto (IVA)* è spesa ammissibile per le operazioni il cui costo totale è inferiore ad € 5.000.000,00, mentre per le operazioni di importo superiore ad € 5.000.000,00 è ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Soggetto beneficiario e solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Cionondimeno nelle spese, va indicata in maniera distinta rispetto al valore dell'imponibile.

32. La relazione ambientale può essere redatta da un tecnico individuato all'interno del partenariato e non selezionato con apposita procedura?

Risposta: Se presente all'interno della compagine, ed in possesso dei requisiti richiesti, non è necessario un affidamento a soggetti esterni.

33. Per "Organo competente della proposta progettuale" si intende il soggetto capofila? Cosa deve includere il provvedimento di approvazione? Il provvedimento di approvazione deve contenere le stesse specifiche indicate per la lettera di adesione?

Risposta: L'Organo competente è il soggetto, che nell'ambito dell'ente capofila, è deputato all'approvazione dei progetti. (Es. Giunta Comunale nel caso del Comune, oppure Rettore nel caso di università). Il provvedimento di approvazione, di norma, contiene una parte di premessa, dove sono esposte le ragioni che inducono l'ente a fare propria la proposta progettuale, ed una parte dispositiva nella quale, richiamate le premesse, l'organo competente approva l'iniziativa ed il contenuto tecnico del progetto. La lettera di adesione è invece l'impegno del partner ad aderire all'iniziativa.

34. La lettera di adesione deve essere prodotta anche dal soggetto capofila?

Risposta: no, il Capofila sottoscrive la proposta progettuale. I Partners invece sottoscrivono la lettera di adesione al progetto

35. La dichiarazione di partner aggregato va prodotta da ogni soggetto associato alla proposta?

Risposta: sì.

36. Dove è possibile rinvenire gli allegati in formato editabile A1, A2, A3, A4), utili per una possibile candidatura

Risposta: <https://pr2127.regione.puglia.it/web/ambiente/-/modelli-delle-attestazioni?redirect=%2Fweb%2Fambiente%2F-%2Favviso-pubblico-per-la-selezione-di-proposte-progettuali-finalizzate-all-attuazione-di-interventi-di-sperimentazione-nell-ambito-della-tutela-delle-risorse-idriche%3Fredirect%3D%252Fweb%252Fambiente%252F-%252Ffaq-aggiornamento-gennaio-2026-avviso-pubblico-selezione-proposte-progettuali-per-attuazione-di-interventi-di-sperimentazione-per-la-tutela-delle-risorse-idriche%253Fredirect%253D%25252Fweb%25252Fambiente%25252F-%25252Favviso-pubblico-per-la-selezione-di-proposte-progettuali-finalizzate-all-attuazione-di-interventi-di-sperimentazione-nell-ambito-della-tutela-delle-risorse-idriche>

36. Relativamente alla compilazione dell'allegato 2 viene indicato nella risposta della faq n 12 : "È possibile compilare l'Allegato 2, modificando il file pdf, ma attenendosi strettamente al format." ciò significa che il limite è determinato dal riquadro? oppure per format ci si riferisce esclusivamente all'ordine dei paragrafi? Qualora ci si riferisca al limite della grandezza del riquadro come si deve valutare l'estensione della descrizione dal momento che il formato è in PDF e la definizione degli spazi non indica una limitazione di numero carattere o di numero parole da includere? Si chiede inoltre la possibilità di venire a conoscenza di eventuali limiti relativamente a carattere e grandezza specifici e/o altre tipologie di limitazione di compilazioni.

Risposta: Sono disponibili i formati editabili. In ogni caso è richiesta una compilazione ragionevole dei modelli, nel rispetto degli spazi indicati, che serva alla Commissione come sintesi, rispetto ai criteri di valutazione. È possibile allegare relazioni più dettagliate di progetto.

37. Nella dichiarazione del partner aggregato (cfr. modello Allegato A5), al Partner associato è richiesto di dichiarare l'impegno a contrarre, in caso di assegnazione del finanziamento, apposita polizza fideiussoria a garanzia del corretto utilizzo del finanziamento, nel rispetto del Reg. (UE) 2021/1060. Tuttavia, al punto 9.3 dell'Avviso si specifica che eventuali polizze fideiussorie sono dovute solo in caso di partecipazione di partner privati nella compagine associativa.

Si chiede pertanto conferma che i partner aggregati di natura pubblica non debbano dichiarare l'impegno a sottoscrivere alcuna polizza fideiussoria.

Risposta: Si conferma che la polizza è richiesta nel caso di partecipazione di partner privati

38. A riguardo della sezione "Documentazione da Trasmettere", b) (eventuale) documentazione progettuale inerente l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi della normativa vigente in materia di appalti (in caso di realizzazione di lavori, sarà necessaria la presentazione del livello di progettazione minimo quale il progetto di fattibilità tecnico economica o livello di progettazione superiore, con contenuti conformi all'All. I.7 del D.lgs. n.36/2023);

In caso il progetto preveda di acquisire servizi in termini di consulenza (e.g. tecnico faunista per supporto ad attività sperimentali) e/o supporto alla ricerca (e.g. sequenziamento campioni), che tipologia dovrebbe essere trasmessa?

Risposta: per l'affidamento di servizi il Codice dei contratti vigente prevede un unico livello di progettazione. In ogni caso l'approfondimento progettuale è proporzionato all'entità del contratto da affidare.

39. Sono da considerarsi spese ammissibili i compensi per attività di tipo tecnico-specialistiche svolte dall'amministratore della società partecipante al progetto? O compensi per attività tecnico-specialistiche svolte da collaboratori o consulenti che abbiano rapporti di parentela con l'amministratore, legati da contratti a progetto, purché effettivamente qualificati e impegnati nelle attività progettuali?

Esistono specifiche limitazioni o condizioni particolari (ad esempio obblighi di selezione, contratti di collaborazione, incompatibilità o altri vincoli) da rispettare affinché tali spese possano essere considerate ammissibili ai fini della rendicontazione.

Risposta: l'operazione prevede il finanziamento di progetti di sperimentazione, i cui risultati devono essere messi a disposizione della collettività, senza generazione di vantaggi diretti o indiretti a favore di soggetti pubblici o privati ed aventi impatto esclusivamente locale, non configurandosi il contributo concesso quale "Aiuto di Stato". Non è possibile la retribuzione dei soggetti coinvolti nel progetto a meno che non risultino come spese del personale dipendente da rendicontarsi secondo le regole sancite dal Reg. (UE) 2021/1060. Il soggetto capofila può affidare contratti pubblici di servizi e forniture, nel rispetto delle norme vigenti in materia (D.Lgs n°32/2023 e ss.mm.ii.), ed in particolare dei principi di garanzia dell'imparzialità e dell'integrità delle procedure.

40. I Consorzi europei per le infrastrutture di ricerca (ERIC), istituiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 723/2009, che costituiscono infrastrutture di ricerca europee dotate di personalità giuridica riconosciuta in tutti gli Stati membri e finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca scientifica di interesse pubblico, possono presentare proposte come soggetto proponente?

Risposta: Possono partecipare come soggetto Capofila (proponente) coloro che rientrano nella categoria di Enti pubblici non economici così come previsto dal punto 5 dell'Avviso. Ogni valutazione in merito al

possesso dei requisiti soggettivi verrà fatta in sede di istruttoria durante la fase di verifica di ammissibilità formale.

41. Nel caso di una proposta che preveda come Soggetto proponente (Capofila) un'Università non statale accreditata e riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), affiancata da ulteriori partner pubblici e/o privati, sia possibile evitare l'attivazione della polizza fideiussoria qualora il partenariato decida di non richiedere alcuna anticipazione del finanziamento. Nello specifico, si chiede se sia ammessa la possibilità di procedere esclusivamente tramite erogazioni successive a Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), rinunciando pertanto alla richiesta di anticipo.

Risposta: Si ribadisce che possono partecipare come soggetto Capofila (proponente) coloro che rientrano nella categoria di **Enti pubblici non economici** così come previsto dal punto 5 dell'Avviso.

In conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/1060 e alle specifiche Linee Guida dell'Autorità di Gestione del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, la presentazione di una polizza fideiussoria costituisce condizione essenziale per l'erogazione della quota di anticipazione.

Laddove non richiesta l'anticipazione prevista dall'art. 9.3 dell'Avviso *"Modalità di erogazione del contributo"*, non sarà necessaria l'attivazione della polizza.

42. In merito agli allegati A.3 (versione climatica) e A.4 (conformità al principio DNSH) è richiesto che i moduli siano firmati da un "tecnico con competenze in materia ambientale".

Possono essere firmati dal responsabile scientifico del progetto in qualità di esperto o se sia necessario che vengano sottoscritti da un soggetto terzo. Vi chiediamo in quest'ultimo caso di chiarire quale sia il profilo e/o la qualifica.

Risposta: Fare riferimento alle risposte ai quesiti nn. 24 e 32.

43. Nel caso di partecipazione come partner di un'azienda che abbia beneficiato di fondi PSR, sussisterebbe eventuale incompatibilità con la partecipazione all'Avviso?

Risposta: Non esiste preclusione alla partecipazione, purché sia scongiurata l'ipotesi di doppio finanziamento che trova disciplina all'art. 63, paragrafo 9 del Regolamento (UE) 2021/1060 (*"Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi o da uno o più programmi o da altri strumenti dell'Unione, a condizione che la stessa voce di spesa non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione."*)
